

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2018)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

(CARTA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

(V. Stampato Camera n. 2893)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 novembre 1986

Destinazione dei beni del demanio marittimo, occorrenti per i compiti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscrizione degli enti portuali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti portuali previsti dall'articolo 19 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, sono tenuti, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle leggi istitutive, a riconsegnare su richiesta del Ministro della marina mercantile i beni del demanio marittimo comunque assegnati agli enti medesimi, qualora si renda necessario disporre di detti beni per lo svolgimento di compiti istituzionali dello Stato non attinenti all'attività portuale.